



Lussemburgo, 23 novembre 2016

Sentenze nelle cause C-673/13 P Commissione/Stichting Greenpeace Nederland e PAN Europe e C-442/14 Bayer CropScience e Stichting De Bijenstichting/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Stampa e Informazione

Quando una persona chiede l'accesso a documenti in materia ambientale, la nozione di «informazioni sulle emissioni nell'ambiente» comprende, in particolare, quelle relative alla natura e agli effetti delle emissioni di un pesticida nell'aria, nell'acqua, nel suolo o sulle piante

La tutela del segreto commerciale e industriale non può essere opposta alla divulgazione di tali informazioni

La Corte di giustizia è stata investita di due controversie che, sebbene differenti quanto ai fatti, riguardano, in sostanza, il diritto di accesso ai documenti in materia ambientale.

Nella causa C-673/13 P, le associazioni Stichting Greenpeace Nederland e Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) hanno presentato alla Commissione, sulla base di un regolamento dell'Unione¹, una richiesta di accesso a una serie di documenti riguardanti la prima autorizzazione all'immissione in commercio del glifosato, uno degli erbicidi più usati nel mondo sia in ambito agricolo sia nell'ambito della manutenzione degli spazi urbani e industriali. La Commissione ha autorizzato l'accesso a tali documenti, tranne che per una parte del progetto della relazione di valutazione redatta dalla Germania. La Commissione ha motivato il proprio diniego indicando che il documento di cui trattasi conteneva informazioni riservate sui diritti di proprietà intellettuale dei richiedenti l'autorizzazione del glifosato, ossia, in particolare, sulla composizione chimica dettagliata di tale sostanza, sul suo processo di fabbricazione nonché sulle impurità e sulla composizione dei prodotti finiti.

Le due associazioni si sono rivolte al Tribunale dell'Unione europea con un ricorso volto all'annullamento di tale decisione di diniego emessa dalla Commissione. Con sentenza dell'8 ottobre 2013², il Tribunale ha accolto il predetto ricorso. Secondo il Tribunale, alcune parti del documento controverso³ contenevano informazioni riguardanti le emissioni nell'ambiente. Di conseguenza, la Commissione avrebbe dovuto concedere alle associazioni l'accesso a dette parti del documento, senza poter invocare la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali. Non soddisfatta di tale sentenza, la Commissione ne chiede l'annullamento alla Corte.

Nella causa C-442/14, la Bijenstichting, associazione olandese per la protezione delle api, ha chiesto all'autorità olandese competente in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e biocidi (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, CTB) la divulgazione di 84 documenti riguardanti le autorizzazioni all'immissione in commercio di taluni prodotti fitosanitari e biocidi rilasciate da tale autorità. La società Bayer, titolare di gran parte di dette autorizzazioni, si è opposta alla divulgazione, per il motivo che essa violerebbe il diritto d'autore e la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali.

¹ Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).

² Sentenza del Tribunale dell' 8 ottobre 2013, *Stichting Greenpeace Nederland e PAN Europe/Commissione* ([T-545/11](#)).

³ Si tratta delle parti del documento contenenti: 1) le informazioni relative all'identità e al tenore di tutte le impurità contenute nel glifosato, 2) i dati concernenti le impurità presenti nei differenti lotti (compresi i quantitativi minimi, medi e massimi di ciascuna di queste impurità) e 3) le informazioni vertenti sulla composizione dei prodotti fitosanitari sviluppati dai diversi operatori interessati.

Nel 2013, il CTB ha autorizzato la divulgazione di 35 degli 84 documenti richiesti, in ragione del fatto che essi contenevano informazioni sulle emissioni nell'ambiente⁴, e ciò benché la divulgazione possa violare la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali. Infatti, in forza di una direttiva dell'Unione⁵, la tutela del segreto commerciale e industriale non può essere opposta alla divulgazione di tali informazioni.

Tanto la Bijenstichting quanto la Bayer hanno impugnato la decisione del CTB dinanzi ai giudici olandesi. Questi ultimi hanno quindi proposto alla Corte diverse questioni pregiudiziali volte, in particolare, a determinare se le informazioni richieste dalla Bijenstichting rientrano nella nozione di «informazioni sulle emissioni nell'ambiente» ai sensi della direttiva, con la conseguenza che esse dovrebbero essere divulgate senza che la Bayer possa opporvisi adducendo il pregiudizio alla riservatezza di informazioni commerciali o industriali.

Con due sentenze odierne, la Corte precisa che cosa debba intendersi per «**emissioni nell'ambiente**» e per «**informazioni sulle [o che riguardano] emissioni nell'ambiente**»⁶ ai sensi del regolamento applicabile nella causa C-673/13 P e della direttiva applicabile nella causa C-442/14.

In queste due sentenze, la Corte dichiara, innanzitutto, che **la nozione di «emissioni nell'ambiente» include, in particolare, il rilascio nell'ambiente di prodotti o sostanze, come i prodotti fitosanitari o i biocidi o le sostanze attive contenute in tali prodotti, purché tale rilascio sia effettivo o prevedibile in condizioni normali o realistiche di utilizzo del prodotto o della sostanza.**

Così, in particolare, tale nozione **non può essere distinta dalle nozioni di «rilasci» e di «scarichi» né essere limitata alle emissioni generate dagli impianti industriali** (quali le fabbriche e le centrali), ma copre altresì **le emissioni risultanti dalla polverizzazione di un prodotto, come un prodotto fitosanitario o un biocida, nell'aria o dalla sua applicazione sulle piante o sul suolo.** Infatti, limitazioni del genere contravverrebbero all'obiettivo, perseguito dal regolamento e dalla direttiva, di garantire la divulgazione più ampia possibile delle informazioni ambientali.

La Corte conferma altresì che il regolamento e la **direttiva non ricomprendono unicamente le informazioni attinenti a emissioni effettive**, ovvero emissioni concretamente liberate nell'ambiente durante l'applicazione del prodotto fitosanitario o biocida sulle piante o sul suolo, ma altresì **le informazioni sulle emissioni prevedibili** di tale prodotto nell'ambiente. La Corte precisa, per contro, che **sono escluse** dalla nozione di informazioni relative a emissioni nell'ambiente quelle che si riferiscono a **emissioni meramente ipotetiche**, come, ad esempio, dati ricavati da studi aventi l'obiettivo di analizzare gli effetti dell'uso di una dose di prodotto ampiamente superiore alla dose massima per la quale è rilasciata l'autorizzazione di immissione in commercio e che sarà usata in pratica.

La Corte precisa, inoltre, che la nozione di «informazioni che riguardano/sulle emissioni nell'ambiente» deve essere interpretata nel senso che essa copre non solo **le informazioni sulle emissioni in quanto tali** (vale a dire le indicazioni relative alla natura, alla composizione, alla quantità, alla data e al luogo di tali emissioni), ma anche le **informazioni che consentono al pubblico di controllare se sia corretta la valutazione delle emissioni** effettive o prevedibili, sulla cui base l'autorità competente ha autorizzato il prodotto o la sostanza in questione, nonché i **dati relativi agli effetti, a termine più o meno lungo, di tali emissioni sull'ambiente.** In particolare, tale nozione comprende le informazioni relative ai residui presenti nell'ambiente dopo

⁴Tali documenti contenevano in particolare studi di laboratorio sugli effetti della sostanza attiva imidacloprid sulle api nonché studi realizzati in parte sul campo misurando i residui dei prodotti fitosanitari e biocidi nonché delle loro sostanze attive presenti in seguito all'utilizzo di tali prodotti nell'aria o nel suolo, nei semi, nelle foglie, nel polline o nel nettare della pianta nonché nel miele e sulle api.

⁵ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU 2003, L 41, pag. 26).

⁶ «Che riguardano» nel regolamento n. 1367/2006 e «sulle» nella direttiva 2003/4, fermo restando che le due nozioni sono equivalenti.

l'applicazione del prodotto in questione e gli studi relativi alla misura della dispersione della sostanza durante tale applicazione, a prescindere dal fatto che tali dati derivino da studi realizzati in tutto o in parte sul campo, da studi di laboratorio o da studi di traslocazione.

Nella causa C-673/13 P, la Corte annulla, tuttavia, la sentenza del Tribunale, nella parte in cui esso ha considerato sufficiente che un'informazione riguardi «in modo sufficientemente diretto» emissioni nell'ambiente per rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento. La Corte ricorda, infatti, che **tale regolamento riguarda le informazioni** «che riguardano emissioni nell'ambiente», vale a dire quelle **concernenti o relative a siffatte emissioni, e non le informazioni che presentano un nesso qualunque, diretto o indiretto, con le emissioni nell'ambiente**. La Corte rinvia quindi la causa al Tribunale affinché quest'ultimo verifichi se le informazioni controverse si riferiscano effettivamente a emissioni nell'ambiente e, se del caso, statuisca sugli argomenti delle parti che non ha esaminato nell'ambito della sua sentenza.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle sentenze ([C-673/13P](#) e [C-442/14](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106